



COMUNE DI TIANA

(Provincia di Nuoro)

Via Nazionale Tel. 078469089 Fax 078469200

E-mail aagg@comune.tiana.nu.it

Pec protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

AREA SOCIO-CULTURALE

Prot. n. 1040 del 22/03/2021

BANDO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N. 431 E DAL D.M. LL.PP. 07.06.1999.
ANNUALITA' 2020 - MENSILITA' MAGGIO/DICEMBRE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 ed i relativi allegati, con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 per l'annualità 2020 e richiesto, anche al fine di dare una immediata risposta alle difficoltà economiche delle famiglie in conseguenza del Covid-19, il fabbisogno per l'intervallo dei mesi da gennaio ad aprile;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1.10.2020) avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020";

Richiamata la DGR n. 56/44 del 13/11/2020 con al quale la Regione Sardegna ha ripartito ulteriori risorse per il Fondo in argomento – annualità 2020 periodo maggio-dicembre e stabilito che i Comuni possano destinare le risorse assegnate, unitamente alle economie in proprio possesso, per il sostegno alla locazione nell'annualità 2020;

Dato atto che in ragione dell'emergenza Covid-19, la D.G.R. 56/44 del 13/11/2020 ha previsto l'accesso alla misura anche ai soggetti in possesso di un ISEE non superiore ai € 35.000,00, i quali dovranno autocertificare una perdita sul proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto all'analogo periodo riferito al 2019 e che il contributo concesso ai sensi del procedimento in parola non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di Cittadinanza";

Rilevata la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

Richiamata la propria Determinazione n. 43 del 19/03/2021 di approvazione del presente bando e del relativo modulo di domanda;

RENDE NOTO

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998 – ANNUALITA' 2020 MENSILITA' MAGGIO/DICEMBRE – .

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono presentare domanda i titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma "20.0000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

I suddetti destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Tiana, presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
- Essere cittadino Italiano o cittadino emigrato extracomunitario in possesso di regolare Titolo di Soggiorno;
- Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale ed esclusiva corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, valido per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

ART. 2 - REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- FASCIA A - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;
- FASCIA B - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €. 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 2.320,00.
- FASCIA C – ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a €. 14.162,00 e non superiore a €. 35.000,00, che in ragione dell'emergenza Covid-19 presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una perdita

del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto all'analogo periodo riferito al 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Il contributo concesso ai sensi del procedimento in parola non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di Cittadinanza" di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i..

ART. 3 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- FASCIA A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;
- FASCIA B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 2.320,00.
- FASCIA C: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al valore già stabilito nell'art. 2 dell'allegato 2 alla D.G.R. n. 20/1 del 17.04.2020 relativo alla FASCIA B.

Si avverte fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della R.A.S., Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, come sopra determinato, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nelle suddette fasce (che abbiano provveduto a presentare le ricevute dei pagamenti effettuati) in conformità a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 e relativi allegati e integrata con le disposizioni del decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1.10.2020).

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI.

Sono esclusi:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- I nuclei familiari nei quali, anche un solo componente, risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R.13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- titolari di contratti di locazione relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di tipo popolare;
- richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
- richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A, B e C opportunamente integrate con le disposizioni del decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1.10.2020);
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- Le domande pervenute oltre i termini di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra *il canone annuo effettivo* risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario:

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo - Canone sopportabile (reddito annuo imponibile complessivo x incidenza massima ammissibile).

Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a:

€ 3.098,74 per la fascia A.

€ 2.320,00 per la fascia B.

€ 2.320,00 per la fascia C.

Il contributo sarà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al possesso dei requisiti, calcolato con decorrenza 01.05.2020.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Tiana redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e sul sito web del Comune.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, unitamente alla copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità 2020.
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione pagati da maggio a dicembre 2020;
- Copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale;
- Certificazione ISEE, aggiornata secondo le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità;
- Autocertificazione riduzione reddito Irpef oltre il 20% (per Isee entro i € 35.000,00);
- Regolare titolo di soggiorno (solo per gli extracomunitari);
- Copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 Agosto 2008 n. 133);

Le domande, debitamente compilate e documentate, potranno essere presentate entro la data del 12 Aprile 2021 con le seguenti modalità :

1. a mano direttamente all'Ufficio Protocollo;
2. a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria ai seguenti indirizzi: aagg@comune.tiana.nu.it e protocollo@pec.comune.tiana.nu.it;
3. mediante raccomandata A/R all'indirizzo Via Nazionale, n. 45 (08020) Tiana in tal caso dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il termine ultimo del 11.04.2021.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria, provvederà alla formazione della graduatoria la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 5 giorni consecutivi. I richiedenti ammessi al contributo potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, istituito presso il Ministero dei LL.PP e delle risorse che sono state assegnate al Comune di Tiana dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 10 - NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98, alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 e n. 56/44 del 13.11.2020, al D.P.R. 445/2000 nonché ai successivi decreti di attuazione.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018 "*Codice in materia dei dati personali*", tutti i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

ART. 11 - INFORMAZIONI.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tramite contatto telefonico al n. 0784 69089.

Il Bando ed il Modulo di domanda sono integralmente consultabili e scaricabili all'indirizzo Web del Comune di Tiana (www.comune.tiana.nu.it). Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere inoltrate anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: aagg@comune.tiana.nu.it e protocollo@pec.comune.tiana.nu.it.

Tiana, Lì 22/03/2021

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale
F.to Sig. Pietro Zedda